

- l'ambito territoriale di operatività costituisce elemento fondamentale per la delimitazione dell'ambito delle competenze nazionali e regionali previste dalla Costituzione;
- la programmazione dell'offerta di istruzione e formazione e della rete scolastica e formativa deve trovare coerente realizzazione nella potestà regionale di allocazione delle risorse umane disponibili operata nell'ambito territoriale;

la gestione regionale del servizio scolastico deve avvenire nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e secondo criteri che ne garantiscano l'unitarietà.

Il processo di federalizzazione non è riconducibile ad una semplice devoluzione di poteri e competenze dal centro del sistema alla sua periferia, ma implica una nuova modalità di unificazione dell'ordinamento in cui il principio statale di sovranità si integra con il principio di sussidiarietà.

Riguardo al metodo che deve essere adottato nelle relazioni tra gli enti, viene stabilito il principio della "leale collaborazione" che promuove la logica della cooperazione ritenuta più che mai necessaria per costruire un federalismo solidale.

Il nuovo assetto dell'Istruzione delineato dal Titolo V riformato rimanda ad un modello di sistemi regionali coordinati a livello unitario dallo Stato per garantire l'eguaglianza di tutti i cittadini nella fruizione del diritto all'istruzione.

La Legge 4 dicembre 2008, n. 189 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa, - a proposito della quale il Governo ha "sentito" la Conferenza unificata - modificando la legge 133/2008, ha stabilito che "le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009."

A conclusione di una lunga interlocuzione, si è arrivati alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del DPR n. 81/2009, secondo il quale "Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione n. 176/1997, ...n. 331/1998, ... e del DPR n. 233/1998, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che andrà condivisa con le Regioni e le autonomie locali attraverso l'intesa di cui al comma 1. della legge n. 189/2008."

La potestà, ma anche la responsabilità delle Regioni è stata riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009. Dopo aver richiamato la sentenza n. 13 del 2004, e la sentenza n. 34 del 2005, la Corte Costituzionale ha sentenziato che la disposizione di cui all'art. 64, comma 4 f "... invade spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio". Infatti "se si ha riguardo all'obiettivo perseguito dalla disposizione in esame, si deve constatare che la preordinazione dei criteri volti alla attuazione" del "dimensionamento ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell'offerta formativa e, dunque, sulla didattica".

E non è senza significato che il comma 4-quater dello stesso art. 64, introdotto dall'art. 3, comma 1, del successivo decreto-legge n. 154 del 2008, come convertito nella legge n. 189 del 2008, abbia previsto - in sostanziale discontinuità con quanto contenuto nella disposizione censurata - che le Regioni e gli enti locali, «nell'ambito delle rispettive competenze (...) assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche».

Secondo la Suprema Corte analoghe considerazioni devono essere fatte anche per la disposizione che demandava a un regolamento governativo di prevedere, nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni, specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti; infatti viene estesa allo Stato "una facoltà di esclusiva pertinenza delle Regioni poiché quello della chiusura o dell'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni costituisce un ambito di sicura competenza regionale proprio perché strettamente legato alle singole realtà locali, il cui apprezzamento è demandato agli organi regionali".

Rimane comunque il fatto che, dal dimensionamento della rete scolastica, a carico degli Enti Locali, ai sensi del DPR n. 81/2009, art. 1, comma 2, “deve conseguire”, come si è detto, “ un’economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l’anno scolastico 2011/2012...”.

Lo Stato, dal canto suo con l’art. 64 della legge 133/2008 “Disposizioni in materia di organizzazione scolastica” quantifica le economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato in una somma non inferiore a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

Tale risultato sarà ottenuto mediante la riorganizzazione del servizio scolastico con riguardo all’organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) e la ridefinizione del suo assetto ordinamentale, organizzativo e didattico.

A tale proposito, il quadro normativo si può oggi dire in larga misura completato:

- il 20 marzo 2009 sono stati pubblicati il DPR n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e il DPR n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il 22 giugno 2009 sono stati pubblicati il DPR n. 119 “Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2,3, 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e il DPR n.122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legge I° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 369”;
- l’8 settembre 2009 è stato emanato l’atto di indirizzo “Assetti pedagogici e didattici ed organizzativi della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”;
- il 15 giugno 2010 sono stati pubblicati i Regolamenti relativi alla riforma della scuola secondaria di secondo Grado: DPR n. 87, n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010 che regolamentano il secondo ciclo di istruzione;

Sono invece ancora in via di approvazione:

- lo schema di Regolamento recante “Accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di istruzione secondaria” con il quale sarà possibile garantire una maggiore flessibilità nell’impiego di docenti; al riguardo, in data 22 giugno, il MIUR ha trasmesso due nuove versioni delle tabelle di confluenza delle attuali classi di concorso per l’insegnamento delle discipline relative alle prime classi della scuola secondaria di secondo grado”;
- lo schema di Regolamento riguardante la Formazione iniziale del personale docente riguardo al quale il Consiglio di Stato ha espresso parere definitivo;
- lo schema di Regolamento recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” con il quale sarà ridefinito l’assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti;

Le ripercussioni dei provvedimenti approvati si sono fatte sentire soprattutto sugli organici: in Veneto, nella scuola dell’infanzia sono stati conservati i posti dell’anno scolastico 2009-2010, ma si è registrata una diminuzione di 652 posti nella scuola primaria, 121 nella scuola secondaria di primo grado e 902 nella scuola secondaria di secondo grado, per un totale di 1.675. Si prevede che nell’anno scolastico 2011-2012 saranno razionalizzati in diminuzione ancora circa 1.700 posti, prevalentemente a carico della scuola primaria.

Alla Regione viene poi chiesto di legiferare nelle materie di competenza per fornire punti di riferimento e ridurre l’incertezza su compiti, funzioni e risorse dei diversi attori locali nella nuova governance del sistema d’istruzione e di formazione. In tal modo si potrebbero sperimentare, sulla base di intese con lo Stato e gli enti locali, soluzioni proprie in un quadro nazionale di riferimento, secondo criteri di flessibilità e di corrispondenza alla specifica situazione territoriale.

L'attuazione del federalismo scolastico si fonda sul fatto che vengano favoriti l'apporto e la leale collaborazione dei diversi attori istituzionali.

Tuttavia in questa fase di attesa per l'attuazione, da un lato, del nuovo Titolo V in materia d'Istruzione, dall'altro del federalismo fiscale, la ripartizione delle competenze fra Stato, Regioni e Comuni continua a far riferimento alle disposizioni del cosiddetto federalismo amministrativo, emanate in applicazione della legge n. 59 del 1997, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e delle altre disposizioni vigenti in materia.

In Veneto, a partire dal 1998, Regione, scuole autonome, Uffici Scolastici Regionale e Provinciali, Comuni, Province, le loro associazioni, UNCEM, parti sociali, hanno condiviso un modello di governance territoriale che, anche se in modo non ancora sancito da una legge regionale di settore, è risultato efficace: tale modello è chiamato a scelte importanti sul nuovo dimensionamento e sulla razionalizzazione dell'offerta formativa

Sono scelte che comporteranno un ulteriore impegno dei Comuni per riorganizzare i servizi di mensa, di trasporto e di supporto alle scuole, rispetto ai quali sarebbe opportuno elaborare ipotesi e modelli condivisi.

In particolare sul problema dei plessi scolastici delle zone montane – bellunesi, in particolare – sarà istituito uno specifico tavolo di concertazione e confronto al fine di determinare innovativi e razionali modelli organizzativi.

L'esperienza ci insegna che la governance del sistema scuola, soprattutto a livello locale, ha nell'azione cooperativa e nell'integrazione il suo punto di forza, ma anche il suo punto di debolezza, specialmente quando i diversi attori rivendicano la propria autonomia e perseguono interessi e progetti diversi che ne rendono problematica la mediazione. Le esperienze realizzate in diversi contesti locali ci insegnano che alla base delle buone intese c'è sempre un impegno dei diversi attori a ricercare elementi di condivisione, rinunciando ad un'affermazione unilaterale dei propri interessi e strategie. E ci indicano come il buon governo dei servizi e delle loro reti territoriali si fonda sulla capacità di apprendere che rappresenta per le organizzazioni pubbliche (per le amministrazioni locali, per gli istituti scolastici, per gli uffici del Ministero) la sfida più importante sulla via delle riforme, le quali comportano un cambiamento e non un mero adempimento.

Le Linee Guida, che rappresentano l'**Allegato A**) del presente provvedimento e ne fanno parte integrante, dettano disposizioni in merito al dimensionamento delle istituzioni scolastiche e dei punti di erogazione del servizio e alla programmazione dell'offerta formativa sul territorio regionale, nell'esercizio delle competenze delegate alle Regioni dal D.Lgs 112/1998, tenendo conto della necessità di mantenere elevata la qualità del sistema scolastico regionale compatibilmente con le risorse che al Veneto sono date.

Si propone che l'analisi della documentazione che perverrà da parte degli Enti locali sia effettuata, in fase istruttoria, da una commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto.

Si è ritenuto di facilitare l'attività istruttoria degli Enti locali predisponendo due modelli di scheda riguardanti, rispettivamente, le azioni di dimensionamento della rete scolastica e le azioni di programmazione dell'offerta formativa; tali modelli rappresentano l'**Allegato B**) del presente provvedimento e ne fanno parte integrante.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 136 - 138;
- VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- VISTA la Legge n. 53/2003;
- VISTO il DPR 20 marzo 2009 n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il DPR 22 giugno 2009, n. 119 "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale

amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'art. 64, commi 2,3, 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

- VISTI il DPR n. 87 del 15 marzo 2010 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il DPR n. 88 del 15 marzo 2010; Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il DPR n. 89 del 15 marzo 2010 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
- VISTA la L.R. 17 aprile 2001, n.11 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”), artt. 136-138;

DELIBERA

1. di adottare le “Linee-guida” che costituiscono l’**Allegato A)** al presente provvedimento e ne formano parte integrante, in materia di dimensionamento scolastico e di nuova offerta per le Scuole secondarie di secondo grado (anno scolastico 2011-2012);
2. di approvare i modelli di scheda istruttoria relativi alle modificazioni da apportare al Primo Piano regionale di dimensionamento e al Piano dell’Offerta formativa sancito con DGR.495/2010 e DD 298/2010 che rappresentano l’**Allegato B)** al presente provvedimento e ne fanno parte integrante;
3. di stabilire che l’analisi della documentazione che perverrà da parte degli Enti locali sia effettuata, in fase istruttoria, da una commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto.
4. di dar mandato al Dirigente della Direzione regionale Istruzione assumere tutti gli atti connessi all’esecuzione del presente provvedimento e di notificare il presente atto ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali, ai Sindaci del Veneto, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, alla Direzione Scolastica regionale per il Veneto, all’ANCI veneta, all’UPI sezione veneta, all’UNCEM e di.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia